

Il Regolamento CLP: cosa cambia per il datore di lavoro

M. Granchi, R. Bozzo

Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore negli Stati membri della Comunità europea il Regolamento CLP. Nonostante il periodo transitorio perduri fino all'anno 2015 già adesso si entra in contatto con le novità introdotte da questo Regolamento Europeo, che essendo appunto un Regolamento è applicabile non appena viene pubblicato, visto che non necessita di recepimento da parte dei singoli Stati. Il Regolamento CLP riguarda per la maggior parte i produttori/fabbricanti/importatori di sostanze chimiche, ma ha anche delle ripercussioni sui datori di lavoro, che devono abituarsi ad interpretare le nuove indicazioni fornite loro dai propri fornitori e quindi indirettamente dal Regolamento stesso.

Con il presente articolo vediamo brevemente il contenuto e le maggiori novità introdotte dal Regolamento CLP e quali sono le attenzioni che deve porre il datore di lavoro, in particolare correlate alla valutazione dei rischi aziendali.

IL REGOLAMENTO CLP "IN BREVE"

Il Regolamento CE 1272/2008 è conosciuto con l'acronimo CLP (*Classification, Labelling*



More than Management

and Packaging): è appunto il nuovo Regolamento Europeo che norma la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che sostituirà, alla fine di un periodo transitorio, le Direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi. La necessità di emettere una nuova regola su un argomento già completamente (o quasi) coperto dalle precedenti Norme o Direttive regolamento emerge da due differenti esigenze:


- la prima è quella di armonizzare quanto espresso dalle precedenti Direttive in materia con quanto riportato nel Regolamento REACH 1907/2006;
- la seconda, nonché maggiormente importante è quella di uniformare l'Europa ad un sistema definito su scala mon-

diale, ovvero il *Globally Harmonized System (GHS)* sviluppato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, in modo tale da globalizzare le modalità di recupero e comunicazione di informazioni in merito a sostanze e preparati.

Il Regolamento CLP, articolato in sette Titoli e sette Allegati tecnici, si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele; sono esclusi dal campo di applicazione sostanze e miscele radioattive, sostanze e miscele in transito, intermedi non isolati, sostanze e miscele per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato, farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici allo stato finale e rifiuti.

Vediamo ora alcune novità introdotte dal regolamento.

Mentre i principi e le metodologie di classificazione per la definizione del pericolo di una certa sostanza restano pressoché invariati (sono sostanzialmente gli stessi della Direttiva 67/548/CEE), le classi e le categorie di pericolo in funzione dell'utilizzo vengono modificati dettagliando meglio l'informazione relativa appunto alla pericolosità: ad esempio tra i pericoli per la salute umana sono



state inserite nuove classi, come la tossicità specifica per gli organi bersaglio ad esposizione singola e ripetuta.

La parte poi che viene maggiormente stravolta, sicuramente per quello che riguarda gli utilizzatori, è quella che riguarda l'etichettatura e i relativi pittogrammi.

Per quello che riguarda i pittogrammi prima di tutto viene modificata la forma del simbolo: il pittogramma attuale, un

quadrato arancione con il simbolo corrispondente al pericolo in nero, sarà sostituito da un rombo con fondo bianco e bordo rosso e simbolo in nero (come indicato nell'esempio in Figura).

Vengono, inoltre, introdotti due pittogrammi del tutto nuovi: il pittogramma con la persona danneggiata che caratterizza i prodotti sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, "tossici sugli or-

gani bersaglio per esposizione singola e ripetuta" o pericolosi in caso di aspirazione (come indicato nell'esempio in Figura) e il punto esclamativo che sostituisce la croce di Sant'Andrea per i nocivi, gli irritanti e STOT SE (*Specific Target Organ Toxicity Single Exposure*, tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola).

L'elenco completo dei nuovi pittogrammi con relativa spiegazione è riportato all'Allegato V del Regolamento CLP.

L'etichettatura viene anch'essa modificata. Le famose frasi di rischio (frasi R) sono sostituite dalle frasi di pericolo "*Hazard statements*", indicate con la lettera H seguita da tre numeri. I consigli di prudenza (frasi S) sono sostituiti da "*Precautionary statements*", indicati con la

5 Super Five Professional

Wash & Dry

L'Originale brevettato

RotoMop[®]
Professional

www.superfiveprofessional.it

lettera P seguita da tre numeri. Il Regolamento CLP riporta all'Allegato VII, la tabella di conversione, che contiene vecchie e nuove frasi.

LA SCHEDE DI SICUREZZA

Sulla base quindi di queste modifiche vengono anche stravolte le Schede di Sicurezza (indicate solitamente con l'acronimo SDS, *Safety Data Sheet*) con le quali il fornitore deve accompagnare il prodotto e che il Datore di Lavoro deve archiviare in azienda, secondo quanto richiesto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza D.Lgs. 81/2008.

La SDS è lo strumento principale per trasmettere le informazioni di sicurezza su sostanze e preparati classificati all'utilizzatore, o meglio al datore di lavoro e al lavoratore che utilizza tale sostanza o preparato. La SDS è quindi la base di partenza per garantire quantomeno l'informazione al lavoratore in merito al rischio chimico.

Le SDS devono essere ora conformi a quanto indicato nel Regolamento 453/2010, originato da una modifica del Regolamento REACH, e basato su quanto esposto nel Regolamento CLP. Le SDS devono, infatti, utilizzare la nuova etichettatura e nuovi pittogrammi indicati al precedente paragrafo. Fino al 2015 è comunque possibile utilizzare una doppia indicazione sulle Schede, secondo nuovo Regolamento e vecchie Direttive, anche se risulta sconsigliata.

Un'ulteriore informazione che viene espressa dalle nuove SDS è il tipo di uso che si può fare

della sostanza / preparato in questione e quindi il tipo di Scenario di Esposizione che è stato registrato dal fabbricante, come appunto richiesto dal Regolamento REACH 1907/2006. Il datore di lavoro deve quindi verificare che il tipo di impiego della sostanza in azienda corrisponda a quanto indicato nella SDS. Si ricorda quindi che:

- dal 1° dicembre 2010 vige l'obbligo per i fornitori di sostanze e di miscele di redigere le SDS in conformità all'Allegato I del Regolamento 453/2010 (risulta consentita la doppia etichettatura);
- dal 1° giugno 2015 vigerà l'obbligo per i fornitori di sostanze e di miscele di redigere le SDS in conformità all'Allegato II del Regolamento 453/2010.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La nuova SDS e in particolare le informazioni in essa contenute obbligano il datore di lavoro a meglio dettagliare la valutazione dei rischi collegati all'esposizione dei propri lavoratori. Oltre quindi ad un censimento delle sostanze impiegate in azienda e all'archiviazione di tutte le relative SDS, il Datore di Lavoro è spinto ad effettuare una valutazione maggiormente circostanziata, come appunto richiesto già dal D.Lgs. 81/2008, trovando nella SDS gli strumenti necessari. La Valutazione del Rischio Chimico deve quindi al minimo essere condotta sulla base di:

- caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche;
- tipo di utilizzo, ovvero scenario di esposizione e operazioni di lavoro condotte;

- layout dei luoghi di lavoro;
- quantità di sostanza presente in azienda;
- quantità di sostanza utilizzata da ogni singolo addetto per turno di lavoro;
- tempo di esposizione giornaliero alla sostanza;
- modalità di manipolazione e smaltimento;
- dispositivi di Protezione individuale impiegati.

In letteratura sono presenti già numerosi metodi (ad esempio quello proposto dalla Regione Piemonte) che consentono di fornire una valutazione preliminare della pericolosità della sostanza in ambiente di lavoro, basati su tutti i dati riportati nel precedente elenco. Il datore di lavoro deve però convertire la precedente etichettatura con quella attuale.

CONCLUSIONI

Le modifiche sostanziali introdotte dal Regolamento CLP sono di piccola entità se si confrontano quelle che riguardano l'utilizzatore a valle rispetto al fabbricante / importatore / fornitore di agenti chimici.

Queste piccole modifiche sono però fondamentali nella gestione della Valutazione del Rischio da parte del datore di lavoro e nella gestione giornaliera delle informazioni in merito a pericolosità e impiego delle singole sostanze sul luogo di lavoro, andando appunto a introdurre e modificare simboli e indicazioni ormai da tempo applicati e conosciuti in ambito industriale e civile.

*Massimo Granchi,
Riccardo Bozzo
mtm consulting S.r.l.*